



CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

D. LGVO 12/01/19 , n. 14

NOVITA'

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Luciano Mascena

Componente della Commissione Crisi da Sovraindebitamento ODCEC di Roma

Roma, 10 giugno 2019



D. LGVO 12/01/19 , n. 14


**SOSTITUISCE
UNICO CORPO NORMATIVO**

R.D. n. 267/1942 L.F

OBIETTIVO

**Soluzione Crisi o dell'insolvenza x
Imprenditore (commerciale e non) che
debitore civile sovraindebitato.**

ESCLUSI



- Enti pubblici**
- Am. Straordinaria Grandi Imprese**
- Alcune forme speciali di LCA**



D. LGVO 12/01/19 , n. 14

II CODICE ESPRIME DIVERSA FILOSOFIA

PREVENIRE SITUAZIONI DI CRISI CON SISTEMA DI MONITORAGGIO con strumenti di allerta, interni ed esterni all'impresa, per anticiparne l'emersione e consentire un più tempestivo intervento per fronteggiarle;

IN CASO DI FALLIMENTO RENDERE MENO TRAUMATICO L'EVENTO

sollecito da Fonti europee - Proposta di direttiva UE 2016



D. LGVO 12/01/19 , n. 14

IL CODICE

- * FAVORISCE CULTURA RISANAMENTO**
- * TENDE A NON ELIMINARE LE IMPRESE DAL MERCATO**
- * SUPERA IL CONCETTO DELLA ATTUALE LEGGE FALLIMENTARE**
DEBITORE FRAUDATOR - INSOLVENZA ILLECITO DA SANZIONARE
- * NUOVO CONCETTO DI INSOLVENZA DA PATOLOGICO (L.F.) A FISILOGICO NEL QUADRO NATURALE DEL RISCHIO IMPLICO ATTIVITA' DI IMPRESA**



D. LGVO 12/01/19 , n. 14

RIFORMA DA SOVRAINDEBITANTO OBIETTIVI

- **AMMODERNAMENTO DISCIPLINA** (entrata in vigore nel 2012)
- **ARMONIZZAZIONE** rispetto alle modifiche apportate alle procedure di insolvenza e crisi di impresa
- **INSUCCESSO DELLA L. 3/12**
che in Italia non sembra ancora avere incontrato il favore degli operatori e dei soggetti destinatari, in tal modo mancando l'obiettivo, identificato nel concorrere, attraverso l'esdebitazione, alla ripresa dell'economia.



ENTRATA IN VIGORE

L'art. 389 del Codice della Crisi detta il regime di entrata in vigore delle disposizioni ivi contenute, distinguendo tra quello di entrata in vigore del Codice nel suo complesso e quello di alcune specifiche disposizioni, per **SOVRAINDEBITAMENTO** entra il **15 agosto 2020**

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 38 del 14 febbraio 2019 - Serie generale



DEFINIZIONE SOVRAINDEBITAMENTO

LEGGE 3/2012, Art. 6

Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente

D. LGVO 12/01/19 , n. 14 , Art. 2

Lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al D.L 18 /10/12, n. 179, e di ogni altro debitore che non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a L.C.A. o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



DEFINIZIONI

(Art. 2)

CRISI



lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (FUTURO);

INSOLVENZA



lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori (IMMEDIATO);

SOVRAINDEBITAMENTO



lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ai sensi del presente codice o LCA o altre procedure previste c.c o leggi speciali



L. 27 /01/12, n.3

D. LGVO 12/01/19 , n. 14

DIFFERENZE

**VOLONTARIA
GIURISDIZIONE**



**DIRITTO
SPECIALE**

**ACCORDO DI
RISTRUTTURAZIONE**



CONCORDATO MINORE

PIANO DEL CONSUMATORE



**RISTRUTTURAZIONE DEBITI
DEL CONSUMATORE**

**LIQUIDAZIONE DEL
PATRIMONIO**



**LIQUIDAZIONE
CONTROLLATA**

ESDEBITAZIONE



**ESDEBITAZIONE
SOVRAINDEBITATO**



D. LGVO 12/01/19 , n. 14

ARTICOLI

DISPOSIZIONI GENERALI



**DA 1 A 11
DA 26 A 55 (se compatibili)**

**RISTRUTTURAZIONE DEBITI
DEL CONSUMATORE**



DA 65 A 73

CONCORDATO MINORE



DA 74 A 83

**LIQUIDAZIONE
CONTROLLATA**



DA 268 A 277

**ESDEBITAZIONE
SOVRAINDEBITATO**



DA 282 A 283



D. LGVO 12/01/19 , n. 14

NORME GENERALI

Art. 3. Doveri del debitore

1. **L'imprenditore individuale** deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
2. **L'imprenditore collettivo** deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

MANCA IL CONSUMATORE



NORME GENERALI

Art. 4. Doveri delle parti

1. Nell'esecuzione degli accordi e nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e durante le trattative che le precedono, **debitore e creditori** devono **comportarsi secondo buona fede e correttezza.**

2. In particolare, **il debitore** ha il dovere di:
 - a) illustrare la propria **situazione** in modo **completo, veritiero e trasparente**, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto;
 - b) **assumere tempestivamente le iniziative** idonee alla **rapida definizione della procedura**, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;
 - c) **gestire il patrimonio** o l'impresa durante la procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza **nell'interesse prioritario dei creditori.**



NORME GENERALI

Art. 4. Doveri delle parti

3. I creditori hanno il **dovere**, in particolare, di **collaborare lealmente** con il **debitore**, con i soggetti preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite.



D. LGVO 12/01/19 , n. 14

**Capo II
PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO**

**Sezione I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E CONCORDATO MINORE**

Art. 65. Ambito di applicazione

1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.
2. **Si applicano**, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, **le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili.**



D. LGVO 12/01/19 , n. 14

Capo II

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Sezione I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E CONCORDATO MINORE

Art. 65. Ambito di applicazione

- 3. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall'OCC.**
- 4. La nomina dell'attestatore è sempre facoltativa.**

La procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.



D. LGVO 12/01/19 , n. 14

Art. 66

Procedure familiari

- 1. MEMBRI STESSA FAMIGLIA POSSONO PRESENTARE PROGETTO UNICO SE CONVIVENTI O SOVRAINDEBITAMENTO ORIGINE COMUNE SE CONSUMATORE AL PROGETTO UNITARIO SI APPLICANO LE NORME SEZ. III DEL PRESENTE CAPO**
- 2. MEMBRI STESSA FAMIGLIA SONO CONIUGE, I PARENTI ENTRO IL 4°, GLI AFFINI ENTRO IL 2°, PARTI DI UNIONE CIVILE E CONVIVENTI DI FATTO EX L. 76/16**



D. LGVO 12/01/19 , n. 14

Art. 66

Procedure familiari

PROGETTO UNICO

- 3. MASSE ATTIVE E PASSIVE RIMANGONO DISTINTE**
- 4. COORDINAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE NEL CASO PIU' RICHIESTE DI DOMANDE RIGUARDANTI LA STESSA FAMIGLIA**

COMPETENZA APPARTIENE AL 1° GIUDICE ADITO
- 5. LIQUIDAZIONE COMPENSO OCC RIPARTITO PROPORZIONALMENTE RISPETTO AL DEBITO DI CIASCUNO**



D. LGVO 12/01/19 , n. 14

RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE

**ARTT- DA 65 A 73
TITOLO IV – CAPO II - SEZ. I**





RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE

NO VALUTAZIONE DEL GIUDICE
SU DILIGENZA DEBITORE



NON PIU' INDEBITAMENTO ASSUNTO PER
COLPA MA SOLO ASSENZA COLPA GRAVE ,
MALAFEDE O FRODE

NO GIUDIZIO DI CONVENIENZA
DA PARTE DI OCC



GIUDIZIO DI CONVENIENZA SOLO DA
PARTE DEL GIUDICE, ANCHE IN CASO DI
CONTESTAZIONE DA PARTE DEI CREDITORI

MERITO CREDITIZIO



CREDITORE NON MERITEVOLE NON PUO'
OPPORSI AL PIANO

PROCEDURA FAMILIARE



GESTIONE UNITARIA MA MASSE ATTIVE E
PASSIVE DISTINTE



RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE

ASSISTENZA LEGALE



NON NECESSARIA

OBBLIGO OCC



ENTRO 7 GG DA INCARICO , INFORMA
ADE, A. RISCOSSIONE ED ENTI LOCALI

CONVERSIONE IN PROCEDURA
LIQUIDATORIA



IN CASO DI REVOCA OMOLOGA
- SU ISTANZA DEL DEBITORE
- OBBLIGATORIA SE ATTI IN FRODE

REVOCA OMOLOGA



GIUDICE REVOCA D'UFFICIO, SU ISTANZA
CREDITORE O PUBBLICO MINISTERO



D. LGVO 12/01/19 , n. 14

CONCORDATO MINORE

ARTT- DA 74 A 83

TITOLO IV – CAPO II - SEZ. III





CONCORDATO MINORE

**SOLO IMPRESE- PROFESSIONISTI
NO CONSUMATORE**



**CONTINUITA' AZIENDALE O
PROFESSIONALE O IN ALTERNATIVA
APPORTO FINANZA ESTERNA**

CONTENUTO PROPOSTA



**FORMA LIBERA
SI APPLICANO DISPOSIZIONE CAPO III
(CONCORDATO PREVENTIVO) OVE APPLICABILI**

**SODDISFACIMENTO DEBITI
PARZIALE SOTTO QUALSIASI
FORMA**



**PAGAMENTI ANCHE IN NATURA RISPETTANDO
ORDINE PRIVILEGI E PREVEDE TEMPI E
MODALITA' SUPERAMENTO CRISI**

**QUORUM 50+1 %
CREDITORI CHIROGRAFARI**



- CREDITORE PRIVILEGIATO NO VOTO SE RINUNCIA PRIVILEGIO
- CREDITORE NON MERITEVOLE NON PUO' OPPORSI AL PIANO
- NON VOTANO CONIUGI, UNIONI CIVILI, CONVIVENTI



CONCORDATO MINORE

CONVERSIONE IN PROCEDURA DI
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA



ANCHE SU ISTANZA DEL CREDITORE O
PUBBLICO MINISTERO PER IMPRESE X ATTI
IN FRODE

EFFETTI OMOLOGA



ANCHE AI SOCI
ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI

PUBBLICITA'



SITO WEB DEL TRIBUNALE

REVOCA OMOLOGA



GIUDICE REVOCA D'UFFICIO, SU ISTANZA
CREDITORE O PUBBLICO MINISTERO



D. LGVO 12/01/19 , n. 14

È POSSIBILE PREVEDERE IL RIMBORSO DEL MUTUO ALLA SCADENZA CONVENUTA

NOVITA'
RIMBORSO
CREDITI IPOTECARI



PROCEDURA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

- garantito da ipoteca 1^a casa delle rate a scadere alla data del deposito della domanda (art. 67,c.5°)

CONCORDATO MINORE (IN CONTINUITA' AZIENDALE)

- garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa (art. 75, c. 3°)



D. LGVO 12/01/19 , n. 14

COMPENSO OCC


RISTRUTTURAZIONE
DEBITI

(Art. 71 c.2,3,4)

E

CONCORDATO MINORE

(Art. 81 c.2,3,4)



LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO DA
PARTE DEL GIUDICE SOLO DOPO APPROVAZIONE
RENDICONTO TENUTO CONTO DI QUANTO
CONVENUTO PREVENTIVAMENTE COL DEBITORE

IL GIUDICE VALUTA DILIGENZA OCC

IL GIUDICE PUO' ESCLUDERE IL DIRITTO AL
COMPENSO SE RENDICONTO NON APPROVATO



D. LGVO 12/01/19 , n. 14

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

ARTT- DA 268 A 277

TITOLO V - CAPO IX





LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

IMPRESE NON FALLIBILI
PROFESSIONISTI E CONSUMATORE



DOMANDA ANCHE SU ISTANZA DEL
CREDITORE ANCHE IN PENDENZA DI
PROCEDURE ESECUTIVE INDIVIDUALI

PER IMPRESE



ANCHE SU DOMANDA
DAL PUBBLICO MINISTERO

NOMINA LIQUIDATORE DA PARTE
DEL GIUDICE



CONFERMA OCC IN ALTERNATIVA
NELL'ELENCO OCC MA SOLO PER
GIUSTIFICATI MOTIVI

REQUISITI DEL LIQUIDATORE



SI APPLICANO LE NORME DEL CODICE
ANTIMAFIA
DOMANDA : E' UN PUBBLICO UFFICIALE ?

NO OBBLIGO DEL LEGALE



???????



LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

APPLICAZIONE NORME
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE OVE
COMPATIBILI
(art. 270 c. 5°)



ART. 143 – RAPPORTI PROCESSUALI
ART. 150 – DIVIETO AZIONI ESECUTIVI E
CAUTELARI INDIVIDUALI
ART. 151 – CONCORSO DEI CREDITORI

TITOLI III - DISPOSIZIONI PROCEDIMENTO
UNITARIO

ESECUZIONE DEI CONTRATTI



SOSPESA FINO A QUANDO IL LIQUIDATORE
DICHIARA DI SUBENTRARE OVVERO DI
SCIOGLIERSI

CONCORSO PROCEDURE



Se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori o dal P.M e il debitore chiede l'accesso a una procedura di ristrutturazione, il GIUDICE concede un termine per l'integrazione della domanda.



CONCORDATO MINORE

INVENTARIO



**SI APPLICA ART. 213 c. 3 e 4
SE COMPATIBILE
C'E BISOGNO DI UN PUBBLICO UFFICIALE ?**

FORMAZIONE PASSIVO



PROGETTO DI STATO PASSIVO

**ESECUZIONE PROGRAMMA
LIQUIDAZIONE**



**IL LIQUIDATORE
OGNI 6 MESI INFORMA IL GIUDICE**

CHIUSURA



**PAGAMENTO COMPENSO SOLO ALLA
CHIUSURA
NON E' PIU' PREVISTO IL TERMINI DI ALMENO 4 ANNI**



D. LGVO 12/01/19 , n. 14

ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO

**ARTT- DA 282 A 283
TITOLO V - CAPO X**





ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO

**DOMANDA
TRAMITE OCC
(COMPENSO RIDOTTO 50%)**



**DEBITORE, IMPRESE, SOCIETA', ENTI,
START-UP**

**DEBITORE INCAPIENTE
ESCLUSO SPESE FAMIGLIA
CALCOLATO 1,5 ISEE**



**CONCESSO UNA SOLA VOLTA
SODDISFACIMENTO ALMENO 10% IN CASO
DI SOPRAVVENIENZE ENTRO 4 ANNI**

**MERITEVOLEZZA DEBITORE
DA VALUTARE DA OCC**



**NO IN CASO DI
FRODE, COLPA GRAVE DOLO
EVENTUALE OPPOSIZIONE CREDITORI**

NO OBBLIGO DEL LEGALE



???????



Grazie per l'attenzione



seguiaci anche su
facebook

<https://www.facebook.com/groups/527567833931372/>

Composizione crisi da sovraindebitamento

